

**COMUNE DI SAN MAURO TORINESE**  
**SERVIZIO COMMERCIO – CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**Per esercizio sito nel Comune di SAN MAURO TORINESE**

**INFORMATIVA PER I CONSUMATORI**  
**PRINCIPALI REGOLE OSSERVATE PER I SALDI DI FINE STAGIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
titolare / legale rappresentante \_\_\_\_\_  
dell'Azienda commerciale denominata \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

in conformità all'ordinanza n. **142** del **22/06/2026** che individua i periodi in cui effettuare i saldi di fine stagione, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e le principali regole a tutela dei consumatori osservate sono le seguenti:

- 1)** Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
  - a. il prezzo normale di vendita iniziale
  - b. lo sconto o il ribasso espresso in percentuale
  - c. il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso
- 2)** E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
- 3)** I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
- 4)** Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
- 5)** L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
- 6)** L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
- 7)** Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore.  
In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
- 8)** Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
- 9)** Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
- 10)** Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.

**Per informazioni rivolgersi alla sede locale in cui è localizzato l'esercizio e i cui recapiti sono indicati sul sito istituzionale del Comune di San Mauro Torinese**